

Legge 14 aprile 1956, n. 308

Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I. - Radiotelevisione Italiana per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.107 del 3 maggio 1956)

Preambolo

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

Il presidente della repubblica

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I. - Radiotelevisione Italiana per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

Art. 2.

L'importo del rilievo da parte dalla R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntivo) dovrà essere versato al bilancio di entrata dello stato entro trenta giorni dall'operazione.

Art. 3.

All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del territorio di Trieste.

Art. 4.

L'unito atto aggiuntivo sarà registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello stato.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1956

Gronchi

Segni - Braschi - Medici - Andreotti

Visto, il guardasigilli: Moro

Annesso a

Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la società per azioni R.A.I. - Radiotelevisione Italiana per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

Preambolo

Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, da una parte, e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana - società per azioni, dall'altra;
Premesso che, con convenzione approvata col decreto del presidente della repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R.A.I. I servizi di radioaudizione e di televisione circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofotografia circolare su tutto il territorio nazionale;
Premesso che nella detta convenzione è prevista la estensione della concessione stessa a territori posteriormente affidati all'amministrazione italiana, quale è il caso del territorio di Trieste;
Considerata la particolare situazione del territorio di Trieste e riconosciuta l'opportunità di regolare con un atto aggiuntivo il servizio delle radioaudizioni nel territorio predetto, anche in relazione alla soppressione dell'ente radio Trieste;
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

E' estesa al territorio di Trieste a datare dal 1 luglio 1955, la convenzione per la concessione da parte dello stato alla R.A.I. Dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare stipulata fra il ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. In data 26 gennaio 1952, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

La R.A.I. s'impegna a mantenere o porre in esercizio gli impianti di radiodiffusione previsti nel piano tecnico di cui all'allegato a, entro i termini ivi stabiliti, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore immediatamente denunciati al commissariato generale.

La R.A.I. s'impegna altresì a provvedere a quegli ulteriori impianti che, d'intesa fra la presidenza del consiglio e il ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il commissariato generale, saranno ritenuti necessari, dopo l'attuazione del piano tecnico di cui al precedente capoverso, al fine di assicurare un servizio soddisfacente a tutto il territorio, ovvero per rispondere a particolari esigenze non previste dalla convenzione generale. In questo ultimo caso gli oneri relativi non dovranno far carico alla R.A.I. E pertanto particolari accordi saranno presi fra le parti contraenti per la regolamentazione degli oneri stessi.

Art. 3.

La R.A.I. inserirà nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine notiziari giornalistici regionali e programmi di carattere locale in lingua italiana per la durata complessiva di tre ore giornaliere.

La R.A.I. inoltre provvederà ad effettuare la trasmissione di notiziari e programmi in lingua slovena per mezzo dell'apposita stazione triestina di cui all'allegato a.

Art. 4.

Per quanto riguarda le trasmissioni locali di cui al precedente articolo, la R.A.I. predispone ogni trimestre il piano di massima dei programmi da svolgersi entro il trimestre successivo ed i relativi orari.

Il piano di massima sarà approvato dal commissario generale su parere della commissione consultiva e di vigilanza di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Per gravi motivi di ordine pubblico il commissario generale può modificare il piano di massima dei programmi locali e dei relativi orari di cui all'art. 4.

Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, spettano al commissario generale i poteri attribuiti agli organi dello stato in conformità dell'art. 20, comma secondo, della citata convenzione fra il ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.

Art. 6.

E' istituita, presso il commissariato generale del governo per il territorio di Trieste, una commissione consultiva e di vigilanza per le radiodiffusioni, nominata, con decreto del commissario generale d'intesa con il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari del territorio, con facoltà di proporre al commissariato generale le modifiche ed i miglioramenti da apportarsi, e di sorvegliare sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi.

Art. 7. La commissione è costituita da:

1/a un funzionario designato dalla presidenza del consiglio, presidente;

2/a un funzionario tecnico designato dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

3/a un esponente della cultura e dell'arte designato dal commissario generale del governo;

4/a due utenti, designati uno dal sindaco di Trieste ed uno dal presidente della provincia.

Segretario della commissione, senza diritto di voto, sarà un funzionario del servizio stampa e informazioni del commissariato generale.

I membri della commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il personale dipendente dall'E.R.T. alla data del 31 marzo 1955, passa alle dipendenze della R.A.I.

La R.A.I. S'impegna inoltre di:

- a) usufruire - in relazione alle esigenze di carattere tecnico ed artistico di radio Trieste - per i propri programmi dei complessi e dei collaboratori che hanno prestato con continuità la loro opera presso l'E.R.T. Nel decorso anno 1954;
- b) rilevare i beni patrimoniali dell' E.R.T., quali figurano nell'inventario dell'ente stesso al prezzo da concordarsi tra le parti e da corrispondersi entro trenta giorni dal rilievo.

in caso di disaccordo il prezzo sarà fissato con le modalità previste dal successivo art. 10.

Art. 9.

A titolo di rimborso forfettario dell'onere che comporterà la realizzazione delle trasmissioni di cui all'art. 3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verserà alla R.A.I. la somma annua di lire 110 milioni, che sarà corrisposta a rate semestrali posticipate su dichiarazione del ministro per le poste e le telecomunicazioni attestante che le trasmissioni previste dalla presente convenzione sono state regolarmente effettuate. L'ammontare del rimborso potrà essere soggetto a revisione triennale, su richiesta di ciascuna parte contraente, ove si verificano sensibili variazioni dell'onere di cui al presente articolo.

Art. 10.

Tutte le controversie attinenti alla presente convenzione saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal commissario generale del governo, uno dalla società concessionaria ed il terzo, che funzionerà da presidente, d'intesa fra i due così nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente della corte di appello di Trieste. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 11.

Alla cessazione del commissariato generale del governo per il territorio di Trieste, o nel caso di sua trasformazione, ulteriori accordi verranno stipulati fra le parti contraenti per regolare le materie trattate dalla presente convenzione. Questa, nel frattempo, continuerà ad avere vigore, in quanto applicabile.

Art. 12.

La presente convenzione che, salvo l'applicazione del precedente art. 11, avrà la stessa durata della citata convenzione 26 gennaio 1952, sarà registrata a tassa fissa perché fatta nell'interesse dello stato.

Essa sarà approvata con legge, e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

*Roma, addì 30 giugno 1955
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bernabei
per il ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Antinori
per la R.A.I. - Radiotelevisione italiana
Carrelli*

Annesso B

Allegato a. Elenco degli impianti radiofonici già in esercizio che la R.A.I. S'impegna di mantenere in piena efficienza \$t

Omissis